



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-260/17

Anodiki Services EPE

contro

GNA, O Evangelismos – Ophthalmiatreio Athinon – Polykliniki e Geniko Ofgkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias)

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera g) – Esclusioni dall'ambito di applicazione – Contratti di lavoro – Nozione – Decisioni di ospedali di diritto pubblico di concludere contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze di ristorazione, fornitura di pasti e pulizia – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto di ricorso»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018

1. *Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Ambito di applicazione – Appalti riguardanti i contratti di lavoro – Esclusione – Nozione di contratti di lavoro*

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, come modificata dal regolamento 2015/2170, art. 10, g)]

2. *Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Ambito di applicazione – Appalti riguardanti i contratti di lavoro – Esclusione – Decisioni di ospedali di diritto pubblico di concludere contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze di ristorazione, fornitura di pasti e pulizia – Esclusione – Inapplicabilità degli articoli 49 e 56 TFUE e degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

[Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 16 e 52; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, come modificata dal regolamento 2015/2170, art. 10, g)]

3. *Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665 – Decisioni impugnabili – Decisione di un'amministrazione aggiudicatrice di non indire una gara d'appalto dopo aver concluso nel senso dell'inapplicabilità del diritto dell'Unione all'appalto considerato – Obbligo degli Stati membri di prevedere un diritto di ricorso – Portata*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, come modificata dal regolamento 2015/2170; direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, art. 1, § 1)

1. L'articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «contratti di lavoro», di cui a tale disposizione, contratti di lavoro come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, ossia contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con persone selezionate in base a criteri oggettivi quali la durata della disoccupazione, l'esperienza pregressa e il numero di figli minori a carico.

(v. punto 33, dispositivo 1)

2. Le disposizioni della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono applicabili a una decisione di un'autorità pubblica di ricorrere alla conclusione di contratti di lavoro, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, al fine di svolgere determinati compiti riconducibili ai suoi obblighi d'interesse pubblico.

(v. punto 40, dispositivo 2)

3. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la decisione di un'amministrazione aggiudicatrice di stipulare contratti di lavoro con persone fisiche per la fornitura di determinati servizi senza ricorrere a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, in quanto, a suo parere, tali contratti non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva, può essere oggetto di un ricorso ai sensi della disposizione citata, proposto da un operatore economico che avrebbe interesse a partecipare a un appalto pubblico avente il medesimo oggetto di tali contratti e che ritenga che questi ultimi rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva in parola.

Infatti, un approccio secondo cui la direttiva 89/665 non richiede una tutela giurisdizionale al di fuori di una formale procedura di aggiudicazione di appalti, sicché né la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non avviare una tale procedura né quella diretta a determinare se un appalto pubblico rientri nell'ambito di applicazione delle pertinenti norme dell'Unione possono formare oggetto di un ricorso, avrebbe come conseguenza di rendere facoltativa, a discrezione di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, l'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione, quando invece tale applicazione è vincolata ove sussistano i presupposti da esse previsti (v., in tal senso, sentenza dell'11 gennaio 2005, Stadt Halle e RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punti 36 e 37).

(v. punti 46, 47, dispositivo 3)